

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la sig.ra **IORETTI ELENA**, nata a Torino il 17.02.1987, C.F. FRTLNE87B57L219J, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla **classe di concorso A050** (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*), **regione Piemonte**, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente;
- dell'esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 12 maggio 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti;
- del questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 2
- della griglia di correzione del quesito n. 2

PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,

a rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito della prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa, con attribuzione di punti 70 anziché di punti 68, e con conseguente inclusione della stessa ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale bandita con il

D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A050 (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*), regione Piemonte.

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

1. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla disciplina A050 (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*) nella regione Piemonte.
2. Il concorso ordinario scuola secondaria, secondo le modifiche introdotte dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, si articola in una preliminare prova scritta *computer based* e in una successiva una prova orale. Entrambe le prove, secondo l'art. 3, prevedono una **soglia selettiva di 7/10**, nel senso che sono **superate soltanto dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100**.
3. Più precisamente, secondo **l'art. 3, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022**, la prova scritta, *computer-based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla, estratti a sorte da una banca dati predisposta a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione** conformemente a quanto

previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; i quesiti a risposta multipla sono **articolati**, per i posti comuni, in **40 quesiti** volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa **5 quesiti** sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e, infine, **5 quesiti** sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Secondo l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ciascun quesito consiste in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, premesso che a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti, *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.
6. Infine, secondo l'art. 3, comma 8, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, i candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, la quale sarà a sua volta superata soltanto dai candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 70 punti su 100.
7. La ricorrente ha svolto la prova scritta per la classe concorsuale A050 in data 12 maggio 2022.
8. Dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, **la ricorrente ha**

appreso di aver conseguito un punteggio pari a 68/100, ossia un punteggio inferiore alla soglia di 70/100 utile per la partecipazione alle successive prove orali (doc. 1).

9. Alla ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70, punti perché **il Ministero dell'Istruzione ha erroneamente considerato non corretta la risposta fornita al quesito n. 2, il quale - come dimostreremo in seguito - tra le risposte esatte contemplava sicuramente anche quella indicata dalla sig.ra Fioretti.**
10. Senza l'erronea attribuzione di punti zero, anziché di punti 2, per la risposta fornita al quesito n. 2, **la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 70/100, ossia un punteggio utile per essere ammessa alla successiva prova orale.**
11. Ma prima di entrare nel merito delle contestazioni di parte ricorrente, appare doveroso sottolineare come l'intero concorso ordinario per cui è causa si sia caratterizzato per **l'assoluta inadeguatezza della batteria dei test predisposta dal Ministero dell'Istruzione**: quesiti errati, assurdi, fuori programma, o fuori contesto, mal formulati o con refusi di ogni tipo, comunque non idonei a selezionare i candidati in base al merito, tanto da far sostenere a **Massimo Arcangeli**, linguista e professore universitario, nonché autore di diversi libri sull'uso della lingua italiana, che i test somministrati dal MIUR **"offendono l'intelligenza, la dignità, la professionalità di decine di migliaia di docenti alle prese con un concorso farsa"**

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA CONSEGUENTE

VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 2 DEL QUESTIONARIO. VIOLAZIONE DELL'ART. ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022 ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

DOMANDA 2

L'organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni Ca^{2+} è:

a	il RER	
b	l'apparato di Golgi	
*c	il REL	
d	il vacuolo	X

Punteggio: 0,00

Il quesito chiedeva al candidato di indicare l'organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni Ca^{2+} .

La ricorrente ha indicato la risposta contrassegnata dalla lettera D ("IL VACUOLO"), mentre il Ministero dell'Istruzione considerava corretta la risposta contrassegnata dalla lettera C ("IL REL").

La vasta letteratura scientifica allegata ([doc. 2](#) - Conn et al., 2011; Gilliam et al., 2011; Stael et al., 2012; Schönknecht, 2013; compresa la Figura 1 della pubblicazione Stael et al., 2012), tuttavia,

descrivendo i canali per il rilascio di ioni Calcio in una cellula, evidenzia chiaramente che "il vacuolo centrale di una tipica cellula vegetale matura è il principale magazzino di ioni Calcio conosciuto" e che "la concentrazione di ioni Calcio liberi è all'incirca di tre ordini di grandezza superiore nel vacuolo rispetto al citosol".

A supporto della correttezza della risposta fornita dalla ricorrente, inoltre, si allega la dichiarazione della prof.ssa Elena Martino (doc. 3), docente di Botanica generale con Laboratorio per il Corso di Studi in Scienze Naturali dell'Università di Torino:

«La risposta fornita dalla Dott.ssa Elena FIORETTI (CF: FRTLNE87B57L219J) alla DOMANDA #2 "L'organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni Ca^{2+} è" RISPOSTA DELLA CANDIDATA "d - il vacuolo" è corretta perché il vacuolo è il principale sito di accumulo di calcio nella cellula vegetale.

Il calcio svolge molteplici funzioni nella cellula, sia animale che vegetale, ed è fondamentale che venga mantenuto ad una concentrazione controllata a livello citoplasmatico, cioè a livello della matrice acquosa presente all'interno delle cellule degli organismi viventi. Quando nel citoplasma delle cellule il calcio supera la concentrazione soglia, esso si accumula all'interno di alcuni organelli cellulari. Tali organelli corrispondono al reticolo endoplasmatico liscio, sia nella cellula animale che in quella vegetale, inoltre, nella cellula vegetale, il calcio può essere stoccato anche a livello vacuolare ed in corrispondenza della parete cellulare e il vacuolo è il sito di stoccaggio principale nella cellula vegetale».

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, predisponendo un quesito con più risposte esatte, ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (doc. 4) ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che sono *“Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo”* (v. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011, e, nello stesso senso T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021, secondo cui *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta”* e Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui *“in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile”*.

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza "esatta", mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza "non esatte", e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e altre un *po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).*

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre *"nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza*

possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative" (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591).

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che *"ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (v. Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060 e, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999), sicché, in altre parole, "in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).*

*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversia, appare evidente **come la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.**

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Fioretti Elena di 70/100 (pari al punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito

n. 2), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

II. SULLA DOMANDA CAUTELARE.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso calendarizzate per il giorno 19 maggio 2022.

Questa difesa, consapevole della giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Sezione, secondo la quale “*la mancata concessione di misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell’istanza cautelare* (v. decreto cautelare del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 2600/2022), **chiede che sia ordinato all’amministrazione resistente, in accoglimento della domanda cautelare, di far partecipare la ricorrente ad una sessione suppletiva delle prove orali del concorso per cui è causa.**

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

IN VIA CAUTELARE

Ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per cui è causa, con attribuzione di **punti 70/100 anziché di punti 68/100** e con conseguente **inclusione della sig.ra Fioretti Elena nella lista dei docenti ammessi a una indicenda sessione suppletiva delle prove orali della procedura concorsuale relativamente alla classe di concorso A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche - per la regione Piemonte.**

NEL MERITO

Si chiede di annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali del concorso per cui è causa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

ove ritenuto necessario, si chiede di disporre una verifica ovvero consulenza tecnica d'ufficio per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso.

*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Roma, 07.07.2022

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 2161/2023 del 08.02.2023, nel procedimento R.G. n. 8055/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8055/2022).